PROVVIDENZE A FAVORE DEI NOTAI DELL'AFRICA ITALIANA RIMPATRIATI NEL REGNO

# Art. 2

La cauzione prestata per la sede precedente s'intende estesa per tutti gli effetti alla nuova sede temporanea.

I notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile a norma dell'articolo precedente dovranno fare registrare senza spesa alla segreteria del Sindacato distrettuale fascista dei notai competente per territorio il decreto di assegnazione, adempiere agli altri obblighi indicati nei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 18 della legge 16 febbraio 1943, n. 89, e prendere possesso dell'ufficio nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia della registrazione del decreto di assegnazione.

Versione in vigore dal 6 agosto 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno |
| Estremi | Legge 17 giugno 1943, n. 641 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-notai-dell-africa-italiana-rimpatriati-nel/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it